

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE FRA LAVORATORI MUTILATI E
INVALIDI DEL LAVORO**

ANNO XI – numero 20 – 16 giugno 2017

**Rassegna
di informazioni parlamentari ANMIL**

**a cura dell'Ufficio I – Servizi Istituzionali
Direzione generale**

Redazione: via Adolfo Ravà 124 – 00142 Roma

SOMMARIO

CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea: riforma del processo penale.....3

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assemblea: manovra correttiva.....4

CAMERA DEI DEPUTATI

Assemblea

Mercoledì 14 giugno

Riforma del processo penale

Con 267 sì e 136 contrari la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la **legge di riforma del codice penale, del codice di procedura penale e dell'ordinamento penitenziario**.

Il provvedimento introduce modifiche di grande rilievo nell'ordinamento penale, sia sul piano del diritto sostanziale sia su quello del diritto processuale; alcune delle novità previste dal provvedimento entrano in vigore fin da subito, altre invece sono oggetto di specifiche deleghe che dovranno essere attuate dal Governo. Di seguito alcune delle principali novità.

Prescrizione: la maturazione della prescrizione sarà interrotta per 18 mesi dopo la sentenza di primo grado e per altri 18 mesi dopo quella d'appello. Significa che un processo per un reato che andrebbe in prescrizione dopo 10 anni, potrebbe in effetti durarne fino a 13, poiché il conteggio si ferma un anno e mezzo dopo ciascuno dei primi due gradi di giudizio, lasciando più tempo per la conclusione del processo. Inoltre, viene aumentato il tempo necessario per maturare la prescrizione per il reato di corruzione, mentre nei casi di abuso su minore si inizierà a calcolarla soltanto dal momento in cui la vittima compie 18 anni.

I tempi delle indagini: dopo la chiusura delle indagini, un magistrato avrà tre mesi (15 mesi per reati di mafia e terrorismo) per presentare la richiesta di rinvio a giudizio, quella che, se accolta dal giudice, porta all'inizio del processo. Se la richiesta non viene presentata, il procuratore generale presso la Corte d'appello può avocare il fascicolo e decidere cosa farne. Molto spesso, infatti, i magistrati tengono per mesi e a volte anni indagini chiuse, in attesa di trovare il tempo di chiedere il rinvio a giudizio o l'archiviazione. Circa il 70 per cento delle prescrizioni avviene infatti in fase di indagine.

Aumento delle pene: la riforma stabilisce l'aumento delle pene per una serie di reati che destano particolare allarme sociale: furti in casa, rapine, rapine aggravate ed estorsione. Aumenta anche la pena per il reato di voto di scambio politico-mafioso. La riforma introduce anche la possibilità, per il giudice, di decidere l'estinzione del reato in caso di risarcimento del danno, così da velocizzare le cause per i reati più lievi.

SENATO DELLA REPUBBLICA

Giovedì 15 giugno

Manovra correttiva

Approvata definitivamente dal Senato la legge di conversione della manovra economica correttiva adottata dal Governo. Queste le principali novità:

Vittime del terrorismo e loro familiari (art. 3): introdotte norme in favore delle vittime del terrorismo e dei loro familiari, con riferimento al **collocamento obbligatorio ed ai trattamenti pensionistici**. Il comma 4-ter estende il diritto all'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio al coniuge e ad i figli di un soggetto vivente che abbia subito un'invalidità permanente (di qualsiasi entità e grado) della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice; nella disciplina finora vigente, al coniuge ed ai figli suddetti è riconosciuto tale diritto solo nei casi in cui il soggetto sia deceduto (per qualsiasi causa).

Il comma 4-quater concerne i trattamenti pensionistici sia dei soggetti che abbiano subito un'invalidità permanente a causa degli atti summenzionati sia dei loro familiari (ivi compreso il trattamento in favore dei superstiti). La nuova norma sostituisce, a decorrere dal 2018, con un autonomo meccanismo di adeguamento annuale l'attuale criterio - vigente esclusivamente per i trattamenti diretti degli invalidi suddetti e per i trattamenti in favore dei loro superstiti -, costituito dall'adeguamento "costante" dell'importo al "trattamento in godimento dei lavoratori in attività nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità.

Disposizioni in materia di livelli essenziali di assistenza (art. 30 bis): L'articolo 30-bis - inserito dalla Camera - concerne le **procedure di acquisto e di applicazione di alcuni dispositivi di assistenza protesica per gli assistiti con disabilità grave e complessa**.

Più in particolare, si demanda alle regioni di adottare procedure di acquisto ad evidenza pubblica che prevedano l'intervento di un tecnico abilitato per l'applicazione di alcuni ausili, mediante l'individuazione e la personalizzazione (ivi compresa l'introduzione delle modifiche necessarie) degli stessi; tale norma viene posta con riferimento ad alcuni dei dispositivi di assistenza protesica classificati - nella disciplina sui livelli essenziali di assistenza (LEA) - come ausili di serie (il riferimento è sia ad alcuni ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte di un tecnico abilitato sia ad alcuni ausili di serie pronti per l'uso).

Si prevede, inoltre, una procedura di revisione specifica, ai fini dell'eventuale trasferimento di alcuni dei suddetti ausili nell'ambito di quelli classificati come ausili su misura (i quali devono essere fabbricati appositamente, in base alla prescrizione redatta da un medico specialista). Tale trasferimento, insieme con la fissazione delle relative tariffe, può essere proposto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al Ministero della salute da parte della Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel

Servizio sanitario nazionale, qualora, trascorsi sedici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, essa verifichi, anche attraverso audizioni delle associazioni dei disabili, che le suddette procedure pubbliche di acquisto non abbiano consentito di soddisfare le esigenze in oggetto.

Lavori gravosi (art. 53): attraverso un'interpretazione autentica, si definiscono le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione della cd APE sociale e dei benefici in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

Più nel dettaglio, il comma 1 specifica che le attività lavorative gravose - che, se svolte da almeno sei anni e insieme al requisito anagrafico di 63 anni, danno diritto all'APE sociale (ex art. 179, lett. d), della L. 232/2016) - si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento di decorrenza della predetta indennità le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato C della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente la predetta decorrenza per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Il comma 2 specifica che le attività lavorative - il cui svolgimento da almeno sei anni comporta una riduzione a 41 anni del requisito di anzianità contributiva (per la pensione) indipendente dall'età anagrafica (ex art. 199, lett. d), della L. 232/2016) - si considerano svolte in via continuativa quando nei sei anni precedenti il momento del pensionamento le medesime attività lavorative (di cui all'Allegato E della L. 232/2016) non hanno subito interruzioni per un periodo complessivamente superiore a dodici mesi e a condizione che siano state svolte nel settimo anno precedente il pensionamento per un periodo corrispondente a quello complessivo di interruzione.

Prestazioni occasionali (art.54-bis): l'articolo introduce una nuova disciplina lavoristica, inerente allo svolgimento di prestazioni occasionali. Tali norme operano una distinzione di base, rilevante, tra l'altro, per i profili del compenso minimo, della contribuzione previdenziale e dei limiti di ammissibilità del ricorso a tali prestazioni, tra i casi in cui queste ultime siano utilizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di un'attività professionale o di impresa e gli altri casi (comma 6); nell'ambito di questi ultimi, un'ulteriore distinzione riguarda le ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione (comma 7). Un'altra distinzione concerne i casi in cui il prestatore di lavori occasionali rientri in una delle categorie di soggetti di cui al comma 8, per le quali si applicano limiti quantitativi più ampi per il ricorso a tali prestazioni. Si ricorda che la previgente disciplina sul lavoro accessorio è stata abrogata dall'art. 1 del D.L. 17 marzo 2017, n. 25, convertito, senza modificazioni, dalla L. 20 aprile 2017, n. 49.

Più in particolare, in base al comma 1 del presente articolo 54-bis, le attività lavorative occasionali sono costituite da quelle che danno luogo (in un anno civile) a compensi complessivamente non superiori a:

- 5.000 euro, per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori;

- 5.000 euro, per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori;
- 2.500 euro, per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore.

Tali compensi sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sull'eventuale stato di disoccupazione e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno (comma 4).

In caso di superamento del limite di 2.500 euro, o in caso di durata della prestazione superiore a 280 ore nell'arco dello stesso anno civile, il rapporto di lavoro (ad esclusione delle ipotesi in cui il committente sia una pubblica amministrazione) si trasforma a tempo pieno e indeterminato (comma 20); per il settore agricolo, il limite di durata è pari al rapporto tra la soglia suddetta dei 2.500 euro e la retribuzione oraria di cui al comma 16.

Ai fini del computo del summenzionato limite dei compensi per ciascun utilizzatore con riferimento alla totalità dei prestatori, i compensi di alcune categorie di prestatori sono considerati nella misura del 75% del loro importo (comma 8). Tali categorie sono costituite da:

- titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
- giovani con meno di 25 anni di età (se regolarmente iscritti a un ciclo di studi scolastico o universitario);
- persone disoccupate (ex articolo 19 del D.Lgs. 150/2015);
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito (l'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa, relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni occasionali di cui al presente articolo 54-bis).

Il prestatore di lavori occasionali ha diritto alla copertura previdenziale, assicurativa e infortunistica ed ha l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS (di cui all'articolo 2, comma 26, della L. 335/1995) (comma 2). Trovano applicazione nei confronti del prestatore le disposizioni vigenti in materia di riposo giornaliero, riposo settimanale e pause (ex articoli da 7 a 9 del D.Lgs. 66/2003) e quelle in materia di sicurezza sul lavoro (secondo i limiti di cui al richiamato art. 3, comma 8, del D.Lgs. 81/2008, e successive modificazioni) (comma 3).

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa (comma 5).

Per gli utilizzatori e i prestatori, ai fini dell'accesso all'istituto delle prestazioni occasionali, è previsto l'obbligo di registrazione (con relativi adempimenti) in un'apposita piattaforma informatica, gestita dall'INPS, che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico (comma 9); i pagamenti possono

altresì essere effettuati mediante il modello di versamento F24 (con esclusione di ogni forma di compensazione). La registrazione e i relativi adempimenti possono essere svolti tramite i patronati esclusivamente ai fini dell'accesso al Libretto Famiglia.

Per le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, è possibile il ricorso a prestazioni occasionali utilizzando il **Libretto Famiglia** (commi 6 e 10), costituito da un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento delle prestazioni occasionali rese nell'ambito di: a) piccoli lavori domestici - inclusi lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione -; b) assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c) insegnamento privato supplementare. **Il Libretto Famiglia contiene titoli di pagamento; ciascuno di essi ha un valore nominale di 10 euro ed è utilizzabile per compensare una prestazione di durata non superiore ad un'ora** (comma 11). Per ogni titolo di pagamento si applica una contribuzione, pari a 1,65 euro e a 0,25 euro, interamente a carico dell'utilizzatore, rispettivamente per la contribuzione alla suddetta Gestione separata INPS e per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; almeno in base alla formulazione letterale della norma, tale contribuzione sembrerebbe aggiuntiva rispetto all'importo suddetto di 10 euro. Una quota di risorse, pari a 0,10 euro per ogni titolo di pagamento, è destinata al finanziamento degli oneri gestionali; potrebbe essere ritenuto opportuno chiarire se tali risorse siano a valere sull'importo del titolo o se siano un onere aggiuntivo a carico dell'utilizzatore.

Il comma 10 specifica che le prestazioni occasionali tramite il Libretto Famiglia costituiscono lo strumento per usufruire del finanziamento statale - previsto attualmente fino al 2018 - per l'acquisto di **servizi di baby-sitting da parte delle madri lavoratrici** (ivi comprese le lavoratrici autonome e le imprenditrici) - finanziamento che nella disciplina fino ad ora vigente è usufruibile mediante il ricorso al lavoro accessorio-.

Gli utilizzatori del Libretto Famiglia devono comunicare con specifiche modalità entro il terzo giorno del mese successivo alla prestazione tutti i dati relativi al prestatore e alla prestazione (comma 12); il prestatore riceve contestuale notifica attraverso comunicazione di short message service (SMS) o di posta elettronica.

Per i casi di ricorso a prestazioni occasionali diversi da quelli consentiti tramite il Libretto Famiglia, si richiede la stipulazione di uno specifico contratto di prestazione occasionale (comma 13).

Quest'ultimo non è ammesso (comma 14): per gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato; per le imprese del settore agricolo, salvo che per le attività lavorative rese dai soggetti summenzionati di cui al comma 8, purché non iscritti nell'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli; per le imprese dell'edilizia e di settori affini, per le imprese esercenti l'attività di escavazione o lavorazione di materiale lapideo, per le imprese del settore delle miniere, cave e torbiere; nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

Per le pubbliche amministrazioni, il ricorso al contratto in esame è consentito - sempre che sussistano esigenze temporanee o eccezionali - nei casi individuati dal comma 7 (non trova applicazione il suddetto requisito inerente al numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato). Resta fermo il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle spese per il personale.

Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (art. 55 bis): incrementato di 58 milioni per il 2017 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI).

Approvato anche un **ordine del giorno**, a prima firma della Senatrici Favero, rivolto ad **estendere i benefici pensionistici esistenti in favore dei disabili ai quali sia stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento, anche ai disabili dal 46 per cento.**